

# **FGU GILDA-UNAMS Dipartimento Università**

## **Statuto**

### **Art. 1**

#### **Denominazione, finalità e costituzione**

La FGU GILDA-UNAMS, indicata nel prosieguo come FGU GILDA-UNAMS Dipartimento Università, ha sede in Napoli in Via Port'Alba 11; la sede può variare su proposta del Segretario Generale alla Segreteria Nazionale. La FGU GILDA-UNAMS Dipartimento Università è un'associazione senza scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:

- Partecipa alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, nonché alla sottoscrizione dei contratti di lavoro nazionali e territoriali;
- Promuove la partecipazione e la collaborazione al progresso e al miglioramento dell'organizzazione del lavoro elaborando studi e proposte di politica e programmazione a qualsiasi livello, a sostegno del lavoro e degli interessi dei lavoratori;
- assiste gli associati, di cui all'art. 2, in ogni forma di rapporto con i datori di lavoro, ivi compresa la sede conciliativa e giudiziale secondo le norme di legge e di contratto nel tempo vigenti;
- organizza incontri di studio, convegni e altre iniziative e manifestazioni attinenti alle problematiche dei lavoratori ad esso appartenenti;
- concorda le modalità e le forme elettive unitarie di rappresentanza sindacale, nonché l'organizzazione e la partecipazione alle iniziative sindacali, assistenziali e culturali in favore dei lavoratori.

### **Art. 2**

#### **Tesseramento**

La FGU GILDA-UNAMS Dipartimento Università rappresenta i dipendenti in servizio e il personale in quiescenza delle Università italiane pubbliche e private ivi compresi quelli dell'area dirigenziale e il personale docente, nonché quello di altri comparti e delle relative aree dirigenziali, che in qualunque ruolo, area e categoria ed a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma operano nelle Università Italiane pubbliche e private, nelle Fondazioni Universitarie e IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), nelle AA.OO.UU. (Aziende Ospedaliere Universitarie) e nelle AA.OO. (Aziende Ospedaliere) ove insistono Corsi di Laurea Universitari o convenzioni con le Università.

La piena titolarità delle deleghe sindacali è attribuita alla FGU GILDA-UNAMS.

L'accettazione o il rifiuto d'iscrizione al sindacato è deliberata entro 90 giorni dalla presentazione della delega da parte del richiedente, dal Segretario Generale Nazionale, se entro tale termine non è comunicato al Segretario locale della sede cui è stata presentata la delega di iscrizione un formale rifiuto motivato, l'iscrizione s'intende tacitamente accolta.

Non sono accettate iscrizioni al Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS da parte di dipendenti in servizio o in quiescenza che siano incorsi in condanne penali per reati gravi; in caso di eventuali condanne in tal senso comminate a componenti di Organi Nazionali, di Ateneo o Aziendali, questo comporterà la decadenza immediata da qualsiasi incarico sindacale e la sospensione da iscritto.

L'interessato potrà inoltrare eventuali controdeduzioni alla Segreteria Nazionale.

### **Art.3**

#### **Appartenenza Federale**

Il Dipartimento Università fa parte della Federazione FGU GILDA-UNAMS che è soggetto politico unitario e che si articola a livello nazionale in Dipartimenti (Scuola, Afam, Ricerca, Università) e Strutture Organizzative Autonome (acronimo S.O.A.). I Dipartimenti, corrispondenti ai settori contrattuali di Scuola, Università, Ricerca e AFAM, dispongono di propria autonomia amministrativa ed organizzativa, si dotano di un proprio Statuto, coerente con quello della Federazione, di un proprio codice fiscale, redigono un proprio bilancio che viene annualmente trasmesso alla FGU.

Il Dipartimento ha competenza, anche contrattuale, di rappresentanza del proprio settore.

La FGU GILDA-UNAMS attribuisce al Dipartimento le prerogative sindacali che derivano dalla sua consistenza.

I singoli associati sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione nella misura stabilita dagli organi statutari.

Il Dipartimento Università si conforma pertanto alle disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione FGU GILDA-UNAMS e deliberate dal Congresso Nazionale o altro organo statutario ad esso delegato.

Tutti gli organi deliberanti, centrali e periferici, sono convocati, con indicazione dell'ordine del giorno, in via ordinaria dai responsabili degli organi, su richiesta delle Segreterie, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La riunione relativa deve avvenire entro un massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta per gli organi centrali e di quindici per gli organi periferici.

In quest'ultimo caso, in mancanza di convocazione, provvederà il Segretario Generale Nazionale.

I membri di tutti gli organi direttivi del Dipartimento Università, centrali e periferici, che risultino assenti senza giustificato motivo per tre sessioni consecutive, sono dichiarati decaduti dagli organi di cui fanno parte, nella seduta successiva.

### **Art. 4**

#### **Organi Nazionali**

Sono organi del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS:

- Il Congresso Nazionale
- Il Consiglio Nazionale
- Il Segretario Generale Nazionale
- la Segreteria Nazionale
- Il Presidente Nazionale
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri

### **Art. 5**

#### **Organi di Ateneo o Aziendali**

Sono Organi di Ateneo o Aziendali del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS:

- Il Congresso di Ateneo o Aziendale
- Il Consiglio di Ateneo o Aziendale

- Il Segretario di Ateneo o Aziendale
- La Segreteria di Ateneo o Aziendale
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

## **Art. 6**

### **Congresso Nazionale**

Il Congresso Nazionale è l'organo supremo del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS, ha tutti i poteri deliberativi e piena competenza in materia di modifiche statutarie;

Il Congresso elegge il Segretario Generale Nazionale ed il Consiglio Nazionale.

Esso delibera:

- con maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti rappresentati dai delegati congressuali relativamente alle modifiche del presente statuto;
- con maggioranza semplice in tutti gli altri casi.

Esso si celebra in via ordinaria ogni quattro anni ed in via straordinaria qualora ne facciano richiesta almeno i 2/3 del Consiglio Nazionale.

Il Congresso Nazionale si svolge secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale.

Al Congresso Nazionale partecipano i delegati eletti attraverso la celebrazione dei congressi aziendali o di ateneo o nominati dai locali organi statutari nella misura stabilita dal regolamento congressuale.

## **Art.7**

### **Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale a regime si compone di un numero dispari di membri fino a un massimo di 81, (ottantuno) da eleggersi in sede congressuale. Tale organo è convocato dal Segretario Generale Nazionale, presieduto dal Presidente Nazionale che ne fanno parte entrambi di diritto.

Le delibere del Consiglio Nazionale sono valide qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

In sede regolamentare sono altresì disciplinate le ulteriori modalità di funzionamento del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale ha competenza in materia di:

- indirizzo politico generale;
- organizzazione e disciplina interna;
- politiche contrattuali;
- attività finalizzate all'elezione dei componenti delle RR.SS.UU.;
- criteri generali di gestione dei diritti e prerogative sindacali.

Pertanto, il Consiglio Nazionale, massimo organo del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS, tra un Congresso Nazionale e l'altro ha i seguenti poteri:

- convocare il Congresso Nazionale;
- curare il conseguimento dei fini statutari nel rispetto delle mozioni congressuali;
- eleggere la Segreteria Nazionale;

- eleggere il Tesoriere Nazionale;
- approvare il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario annuale;
- emanare regolamenti attuativi ed integrativi dello Statuto in materia organizzativa, amministrativa e finanziaria, a meno di esplicite deroghe in favore di altri organi statutari;
- fissare l'importo della quota associativa al Sindacato;
- dirimere le controversie interne relative all'esercizio dei poteri statutari e delle prerogative sindacali.

Il Consiglio Nazionale, con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti può eleggere alla carica, a titolo onorifico, di Presidente del Dipartimento Università della FGU, iscritti/e in attività di servizio o cessati/e, di specchiata moralità che nell'ambito dell'attività svolta abbiano dato al sindacato lustro, visibilità e un contributo significativo per la sua crescita.

## **Art. 8**

### **Segretario Generale Nazionale**

Il Segretario Generale Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale ed è il legale rappresentante del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS.

Fermo restando i poteri connessi alla legale rappresentanza del sindacato, compete comunque al Segretario Generale Nazionale:

- convocare e presiedere le riunioni degli organi statutari nazionali ad esclusione del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendo, altresì, l'ordine del giorno;
- attribuire le deleghe ai dirigenti nazionali o ad iscritti anche non eletti negli organi Statutari;
- la gestione e la fruizione delle prerogative sindacali, rispetto alle Amministrazioni interessate;
- proporre alla Segreteria Nazionale il commissariamento di una o più sedi di ateneo o aziendali, nei casi previsti dalle disposizioni statutarie e/o regolamentarie.

## **Art. 9**

### **Segreteria Nazionale**

La Segreteria Nazionale è convocata dal Segretario Generale Nazionale che ne stabilisce l'ordine del giorno.

La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale e da altri otto membri, eletti dal Consiglio Nazionale su indicazione dello stesso Segretario Generale.

Le delibere della Segreteria Nazionale sono valide qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; a parità di voti prevale quello del Segretario Generale Nazionale.

La Segreteria Nazionale, massimo organo esecutivo del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS, ha le seguenti competenze:

- attua con collegiale responsabilità i deliberati del Consiglio Nazionale ed è convocata periodicamente dal Segretario Generale che redige l'ordine del giorno. Nel corso della sua prima riunione, essa elegge uno o più vicesegretari. Il Tesoriere, se esterno dalla Segreteria Nazionale, può partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
- dispone il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'art. 11, lettera b) punto 3, così come normato nel presente Statuto, nei confronti dell'associato che sia stato condannato

con sentenza su fatti di particolare gravità sociale e in ambito lavorativo e ne dispone il rinvio al Collegio Nazionale dei Probiviri:

- provvede a nominare i rappresentanti del Sindacato presso Organismi e Commissioni;
- vigila sugli organi periferici del Sindacato, coordinandone l'attività, e attua ogni iniziativa idonea a fornire assistenza e informazione agli iscritti;
- individua le delegazioni trattanti in sede di rinnovo del CCNL;
- assegna i distacchi sindacali e i permessi sindacali, secondo un criterio che tenga conto delle consistenze associative certificate secondo le modalità organizzative interne.
- ratifica la proposta di commissariamento formulata dal Segretario Generale Nazionale su una o più sedi di ateneo o aziendali.
- nomina in caso di necessità il Segretario Regionale.

## **Art. 10**

### **Presidente Nazionale**

È il massimo garante del rispetto dello Statuto e delle norme interne.

I requisiti del Presidente Nazionale devono essere di specchiata integrità, serietà, professionalità e trasparenza. Viene nominato dal Consiglio Nazionale. A tal fine, ha la facoltà di rinviare al Collegio dei Probiviri provvedimenti e delibere da assoggettare al controllo di legittimità. Il Collegio decide in via definitiva.

Il Presidente Nazionale presiede i lavori del Consiglio Nazionale di cui è membro di diritto.

## **Art.11**

### **Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è formato da un Presidente, due componenti effettivi e due supplenti; ha il compito di esaminare tutte le controversie interne a seguito di remissione da parte della Segreteria Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri comunica il proprio lodo alla Segreteria Nazionale, che lo recepisce e provvede ad attuarne il dispositivo.

Sono di competenza del Collegio dei Probiviri, in sede di prima e unica istanza, le controversie insorte tra appartenenti a province diverse, nonché il giudizio sui membri degli organi nazionali, provinciali e regionali deferiti al Collegio. Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente. Gli atti del Collegio dei Probiviri sono definitivi.

Il Collegio dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:

- 1) l'ammonizione;
- 2) la deplorazione;
- 3) la sospensione da 3 a 12 mesi;
- 4) l'espulsione.

Il Collegio dei Probiviri è altresì, competente a adottare il provvedimento di espulsione, dopo quello di sospensione cautelare disposto dalla Segreteria Nazionale in pendenza di giudizio penale, qualora l'associato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato su fatti di particolare gravità sociale e in ambito lavorativo. Avverso i provvedimenti adottati dagli organi statutari contro l'associato è prevista la tutela mediante il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il Collegio dei Probiviri decide in unica istanza entro 90 giorni.

In caso di dimissioni, decadenza o indisponibilità di uno o più componenti, la Segreteria Nazionale può integrare per cooptazione il Collegio.

#### **Art. 12**

##### **Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da un Presidente, due componenti effettivi e due supplenti; ha il compito di certificare la regolare tenuta della contabilità del Sindacato, ed è convocato almeno una volta all'anno in sede di approvazione dei Bilanci, nel rispetto di quanto disposto da eventuali regolamenti o dalla Segreteria Nazionale.

In caso di dimissioni, decadenza o indisponibilità di uno o più componenti, la Segreteria Nazionale può integrare per cooptazione il Collegio.

#### **Art. 13**

##### **Tesoriere**

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Nazionale su indicazione del Segretario Generale, legale rappresentante del sindacato ha delega dallo stesso, con il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria del sindacato, in conformità alle deliberazioni della Segreteria Nazionale.

#### **Art. 14**

##### **Consulta dei Responsabili delle sedi di Ateneo e di Azienda**

L'Assemblea dei Responsabili territoriali è composta da tutti i responsabili eletti o nominati da tutte le sedi locali. È convocata almeno una volta l'anno.

#### **Art. 15**

##### **Consulta Nazionale Personale Docente**

La Consulta, presieduta dal Segretario Generale Nazionale o da suo delegato, è organo consultivo del sindacato deputato alla trattazione di ogni tema o questione inerente il personale docente.

È composta da un minimo di 9 (nove) fino ad un massimo di 20 (venti) iscritti al sindacato, in servizio o in quiescenza, che appartengono o sono appartenuti ai ruoli della docenza.

#### **Art.16**

##### **Incompatibilità**

Tutte le cariche degli organismi statutari del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS sono incompatibili con il mandato parlamentare o politico-amministrativo, con l'appartenenza ad organi esecutivi di partiti politici, o con l'appartenenza agli uffici dei partiti.

#### **Art. 17**

##### **Congressi Locali (Ateneo o AOU)**

Presso ciascuna sede di Ateneo o AOU, alle scadenze indicate dallo Statuto, si svolgono i Congressi locali tramite i quali si eleggeranno il Segretario Ateneo e/o Aziendale, Consiglio e su proposta del Segretario, la Segreteria Ateneo e/o Aziendale che, sempre su proposta del Segretario nominerà il Collegio dei Revisori.

## **Art. 18**

### **Consiglio Ateneo e/o Aziendale**

Il Consiglio si compone di un numero dispari di membri, da eleggersi in sede congressuale. Tale organo è convocato e presieduto dal Segretario Generale Ateneo e/o Aziendale che ne fa parte di diritto.

Le delibere del Consiglio sono valide qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Segretario.

Il Consiglio ha competenza in materia di:

- indirizzo politico generale;
- organizzazione e disciplina interna;
- politiche contrattuali;
- attività finalizzate all'elezione dei componenti dei vari organi elettivi o di nomina;
- convocare il Congresso di Ateneo o di Azienda;
- approvare il bilancio validato dal Collegio dei Revisori ove presente o direttamente proposto dal Segretario.

## **Art. 19**

### **Durata del mandato e prerogative del Segretario Ateneo o Aziendale**

Il Segretario Ateneo o Aziendale è eletto dal congresso o dall'assemblea degli iscritti presso l'Ateneo o l'Azienda, a tale scopo convocata ogni 4 anni, almeno 2 mesi prima della scadenza del mandato del Segretario.

La votazione avviene con le seguenti modalità:

- in prima votazione, è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta degli aventi diritto;
- in seconda votazione, è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti;
- in terza ed ultima votazione, è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi;
- in ipotesi di parità tra due o più candidati, verrà eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

## **Art. 20**

### **Prerogative del Segretario Ateneo e/o Aziendale**

Il Segretario Ateneo e/o Aziendale è il legale rappresentante del sindacato in sede locale, allo stesso competono le seguenti prerogative:

- propone al Consiglio i nominativi dei componenti della Segreteria;
- convoca e presiede le sedute della Segreteria di Ateneo e/o Aziendale, stabilendone il relativo ordine del giorno;
- guida e nomina la delegazione trattante della contrattazione integrativa di secondo livello in sede di Ateneo o Aziendale, in prima persona o tramite proprio delegato;
- gestisce i permessi sindacali attribuiti in ambito locale;
- dispone la predisposizione del bilancio annuale della sede di Ateneo o Aziendale;

- propone alla Segreteria la nomina dei componenti di parte sindacale negli organi paritetici e/o commissioni previsti negli accordi decentrati (CUG, Provvidenze per il personale, formazione etc.);
- prospetta alla Segreteria l'elenco dei candidati per le elezioni delle RSU e degli organi di governo dell'Ateneo e/o AOU;
- invia al Segretario Generale i bilanci approvati dal Consiglio di Ateneo o Aziendale entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- provvede ad ogni altra incombenza relativa alla gestione della sede di Ateneo o Aziendale del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS.

## **Art.21**

### **Segreteria Ateneo o Aziendale**

La Segreteria è presieduta dal Segretario o da un suo delegato ed elabora le proposte di politica sindacale in ambito locale;

In caso di mancanza del Consiglio, la Segreteria approva il bilancio validato dal Collegio dei Revisori ove presente o direttamente proposto dal Segretario;

Approva le candidature per le elezioni delle RSU e degli organi di governo dell'Ateneo e/o AOU;

Approva la nomina dei componenti negli organi paritetici e/o commissioni previsti negli accordi decentrati (CUG, Provvidenze per il personale, formazione etc.).

## **Art. 22**

### **Centro Studi**

Il Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS si avvale di un Ufficio Studi composto da consulenti interni ed esterni al sindacato stesso che operano ognuno per gli aspetti riguardanti le proprie materie.

Il Centro Studi cura la formazione dei futuri dirigenti sindacali, promuove gli aspetti normativi di settore, nonché l'aggiornamento costante riguardante la materia del lavoro.

## **Art. 23**

### **Modifiche statutarie**

Lo Statuto può essere modificato dal Congresso Nazionale con deliberazione adottata dalla maggioranza dei due terzi dei voti. Sempre in sede congressuale potranno essere deliberate norme disciplinanti per una eventuale scioglimento dell'associazione.

Il Congresso Nazionale può demandare al Consiglio Nazionale eventuali ulteriori modifiche statutarie dovessero rendersi necessarie tra lo svolgimento di un Congresso e l'altro.

## **Art. 24**

### **Norme regolamentari di attuazione e integrazione**

Come già indicato nei precedenti articoli, il Consiglio Nazionale adotta uno o più Regolamenti di esecuzione del presente Statuto, che andranno a farne parte integrante.



## Art. 25

### Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme previste dal vigente Statuto FGU GILDA-UNAMS ed in mancanza, dalle norme di legge previgenti.

Il presente Statuto composto da n. 25 articoli e come previsto all'art. 24 dello Statuto medesimo, ne è parte integrante il regolamento denominato "Regolamento attuativo dello Statuto" composto da n.9 articoli e registrato secondo le disposizioni normative vigenti in materia, sarà inviato in copia per quanto di competenza e per la maggiore rappresentatività all'ARAN ed alle altre Amministrazioni competenti.

Tutti gli organi statutari durano in via ordinaria quattro anni

Letto e sottoscritto

Roma, 15 gennaio 2022

Il Presidente  
Arturo Maullu



Il Segretario Verbalizzante  
Carlo Ceraldi



**FGU GILDA-UNAMS - Dipartimento Università**  
**Regolamento attuativo dello Statuto**

**Art.1**

Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art. 24 dello Statuto ed è parte integrante dello stesso.

**Art.2**

Il Dipartimento Università è tenuto a garantire ai propri associati l'iscrizione alla FGU, il cui pagamento del tesseramento è a carico degli organi nazionali del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS nella misura economica stabilita dai regolamenti della FGU GILDA-UNAMS.

**Art.3**

La quota di iscrizione mensile al sindacato per il personale in servizio è pari allo 0,50% dello stipendio mensile e dell'IIS, al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali.

Il personale in quiescenza di cui all'articolo 2 del presente Statuto è tenuto a versare in una unica soluzione la quota annuale il cui valore economico è stabilito dalla Federazione GILDA-UNAMS. entro il 31 del mese di gennaio di ogni anno.

**Art.4**

Il valore percentuale di ristoro alle sedi di appartenenza delle quote di cui all'art. 3 del presente regolamento è stabilito dalla Segreteria Nazionale.

**Art.5**

Per quanto riguarda la partecipazione dei delegati al Congresso Nazionale, fanno fede i tabulati dell'ufficio stipendi degli Atenei/AOU del mese stabilito dalla Segreteria Nazionale inviati al Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS.

**Art.6**

Per l'effetto di quanto previsto dai precedenti articoli il Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS partecipa alla vita statutaria della FGU GILDA-UNAMS ed i propri rappresentanti eventualmente eletti e/o nominati possono assumere cariche statutarie nella stessa.

**Art.7**

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento i rapporti tra il Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS e la FEDERAZIONE FGU sono integralmente disciplinati dallo Statuto della Federazione GILDA-UNAMS nella parte riservata ai Dipartimenti, così come riportato agli artt. 1,2,3 dello Statuto FGU GILDA-UNAMS.

**Art.8**

L'immotivata e mancata presentazione della lista RSU o l'assenza ingiustificata dei rappresentanti della sede locale a tre riunioni consecutive degli Organi Statutari Nazionali, comporta la decadenza dalle cariche rivestite da essi.


**Art.9**

Il presente regolamento è parte integrante dello Statuto del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS e può essere modificato solo con le stesse procedure previste per le modifiche dello Statuto medesimo.

Letto e sottoscritto

Roma, 15 gennaio 2022

Il Presidente  
Arturo Maullu



Il Segretario Verbalizzante  
Carlo Ceraldi

